



L.D.M. S.r.l.

**Gestione delle
segnalazioni
Whistleblowing**



Chi può segnalare


- Lavoratori subordinati, comprese le forme del d.lgs. 81/2015 e le prestazioni occasionali (art. 54-bis d.l. 50/2017);
- Lavoratori autonomi, co.co.co. art. 409 cpc, “co.co.co.” art. 2 d.lgs. 81/2015;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti (persone fisiche);
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto).



Condizione

La segnalazione può riguardare **SOLO informazioni di violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.**

- se la segnalazione avviene in costanza del rapporto;
- durante il periodo di prova;
- prima dell'instaurazione del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente alla risoluzione del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.



Cosa si può segnalare

Informazioni di violazioni della normativa europea

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (es. prodotti e mercati finanziari, prevenzione del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente, sicurezza dei trasporti, etc.); un elenco esemplificativo più dettagliato è riportato nell'atto organizzativo pubblicato dalla Cooperativa;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione etc.);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es. in materia di concorrenza, aiuti di Stato etc.);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (es. pratiche abusive come definite dalla Corte di Giustizia UE)

Cosa NON si può segnalare

- Vertenze personali di qualsiasi genere: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (es. segnalazioni in materia di abusi di mercato, in materia finanziaria);
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Requisiti della segnalazione

La segnalazione deve essere chiara e circostanziata:

Essa deve contenere:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti;
- documenti utili a corredo.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare:

- le violazioni commesse;
- le violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (irregolarità e anomalie riscontrate, che potrebbero portare ad una violazione);
- gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (ad es. l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

ATTENZIONE: la riservatezza non è concessa a segnalazioni diverse da quelle tutelate (ad es. per vertenze individuali o in materie diverse da quelle sopra indicata), né a quelle che giungono senza possibilità di comprendere l'intenzione del Segnalante.



NON sono oggetto della segnalazione

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).



Segnalazione cartacea

- **CON RACCOMANDATA A/R** a mezzo del servizio postale nazionale, all'indirizzo del Gestore delle segnalazioni, di seguito indicato: dott. Salvatore Raia, C.so Matteotti 55, 10078 - Venaria Reale.

La segnalazione va inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto vero e proprio della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata al Gestore della segnalazione Whistleblowing”, senza il nome del mittente.

Il Segnalante potrà utilizzare i modelli riportati in allegato al presente atto organizzativo.

Sono escluse altre forme di consegna della busta (a mani, mediante inserimento in cassette degli avvisi, etc.).

Segnalazione su piattaforma

- **IN FORMA SCRITTA O ORALE** sulla piattaforma “Whistletech”, messa a disposizione dalla Società, raggiungibile:
- nell'apposita sezione “Whistleblowing” sul sito della L.D.M. S.r.l. (<https://ldmcravero.it/>)
- al link <https://ldmsrl.whistletech.online/>



Segnalazioni anonime

La Società gestisce anche le Segnalazioni anonime.

Tuttavia, la segnalazione anonima rende più difficile la verifica dei fatti segnalati ed impedisce di informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti.



Uso di canali esterni

In casi eccezionali è possibile non utilizzare il canale interno apprestato dalla Società e presentare la segnalazione:

- tramite canale esterno all'ANAC;
- tramite divulgazione pubblica;
- tramite denuncia all'autorità, ove ne sussistano i presupposti.

Per le modalità si rinvia all'atto organizzativo pubblicato dalla Società.

ATTENZIONE: i casi di utilizzo di canali diversi da quello interno sono tassativi; la violazione delle regole di priorità o l'uso errato di canali diversi da quello interno potrebbe provocare una riduzione delle tutele accordate al Segnalante.

Che garanzie sono assicurate

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta e sanziona ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati. Ricevono la stessa tutela i facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Tutela della persona coinvolta

Per quanto possibile, viene tutelata la riservatezza della persona segnalata, il cui nominativo non verrà reso pubblico, ma utilizzato esclusivamente ai fini dell'indagine e dei provvedimenti conseguenti.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Egli può farsi assistere già nella fase istruttoria della gestione della segnalazione.

Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.



Come viene gestita la segnalazione

Il Gestore esterno delle segnalazioni nominato dalla Società verifica il contenuto della segnalazione e svolge attività di accertamento sui fatti segnalati; in caso di apparente fondatezza, egli riferirà alle figure di vertice aziendale per consentire loro l'adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.



Come vengono trattati i dati personali

La raccolta, gestione, elaborazione, trasmissione dei dati contenuti nelle segnalazioni avvengono nel rispetto della normativa privacy (d.lgs. 196/03, Reg.UE 2016/679).

E' escluso il diritto di accesso da parte del segnalato.

Si rimanda all'informativa privacy speciale messa a disposizione dalla Società, nell'apposita sezione del proprio sito dedicata al Whistleblowing, nonché sulla piattaforma digitale Whistletech



Sanzioni

La Società sanziona con sanzioni disciplinari e con “sanzioni contrattuali” coloro che violano la normativa sul whistleblowing, ed in particolare:

- l’aver effettuato o tentato di effettuare ritorsioni, in qualsiasi forma, nei confronti di persone segnalanti o degli altri soggetti protetti;
- l’aver ostacolato - dolosamente o colposamente - o tentato di ostacolare le segnalazioni di illeciti;
- la violazione dolosa o colposa dell’obbligo di riservatezza;
- l’aver effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni di violazioni che si rivelino essere infondate, calunniose o diffamatorie.



Rinvio

Per ogni approfondimento, si rinvia alla lettura integrale dell'atto organizzativo, pubblicato dalla Società nell'apposita sezione del sito destinata al whistleblowing ed affisso in luoghi accessibili a tutti, nonché all'informativa privacy specifica, anch'essa pubblicata sul sito della Società, nell'apposita sezione destinata al Whistleblowing.